



COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 68 DEL 01/04/2022

Settore Finanze

OGGETTO: REVOCA DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO BIBLIOTECARIO - CATEGORIA GIURIDICA 'D'.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 68 DEL 01/04/2022

Settore Finanze

OGGETTO: REVOCA DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO BIBLIOTECARIO - CATEGORIA GIURIDICA 'D'.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 169 del 10.12.2020 che la quale è stato approvato il fabbisogno personale triennio 2021/2023;
- n. 36 del 18.03.2021 di modifica programmazione fabbisogno personale triennio 2021/2023;
- n. 121 del 12.08.2021 di seconda modifica del predetto piano;

Premesso che:

- con determinazione del Settore Finanze n. 145 del 31.08.2021 (progressivo n. 1309 del 31 agosto 2021 dell'Albo Pretorio) con la quale è stato indetto un concorso pubblico per esami, per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Bibliotecario a tempo pieno e indeterminato ed è stato approvato il relativo bando di concorso;
- il bando di concorso è stato pubblicato con progressivo n. 1312 del 31 agosto 2021 nell'Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell'Ente, nella Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale Concorsi ed esami con n. 78 del 01.10.2021;
- entro il termine di scadenza per la presentazione della domande, fissato nelle ore 12.00 del giorno 31 ottobre 2021, sono pervenute n. 72 istanze di partecipazione;

Rilevato che non si è ancora provveduto alla nomina della commissione esaminatrice ed all'espletamento delle prove concorsuali;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 17.03.2022 avente ad oggetto "Modifica Programmazione Fabbisogno Personale Triennio 2022/2024" nella quale è stata prevista, tra le altre, la cancellazione di n. 1 Istruttore Direttivo Bibliotecario, cat. D, a tempo pieno e indeterminato;

Richiamato, altresì, l'art. 12 del predetto bando di concorso che cita *"L'Amministrazione, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, si riserva, con motivato provvedimento del Dirigente Settore Finanze, di prorogare o riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonché rinviare a nuova data o revocare la selezione medesima"*;

Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013 e TAR Pescara sentenza n.15.02.2016 n.51) in quanto *"La revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell'art. 21 quinquies, L. 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario.... per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza..."* (TAR Umbria, Perugia, sez.I 28/03/2017 n.250) in conseguenza *".. di una rimediazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un'attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa"* (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I,

27/01/2017, n. 85), o meglio "... ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente..." (Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026);

Considerato che la citata procedura concorsuale, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21-*quinqes* della Legge n. 241/1990, non è giunta a compimento né si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, essendo stata posta in essere unicamente la pubblicazione del relativo bando, e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale *"la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990"* (Consiglio di Stato, Sez.III, Sentenza 1^a agosto 2011, n. 4554 v. anche TAR dell'Abruzzo, sede staccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016);

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere alla revoca in via di autotutela del bando di concorso indetto con determinazione del Settore Finanze n. 145 del 31.08.2021 (progressivo n. 1309 del 31 agosto 2021 dell'Albo Pretorio);

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti il D.Lgs. 165/2001;

Visti il D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

- 1) di procedere, per i motivi esposti in premessa, alla revoca in via di autotutela, ex art.21-*quinqes* della Legge n. 241/1990 e s.m.i., del bando di concorso indetto con determinazione del Settore Finanze n. 145 del 31.08.2021 avente ad oggetto "Bando di concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Direttivo Bibliotecario – categoria giuridica "D";
- 2) di provvedere alla pubblicazione di un avviso di revoca da pubblicare all'Albo on-line del Comune di Caorle e sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Bandi di concorso"
- 3) di disporre con provvedimento successivo, a favore di coloro che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso "de quo" e che facciano espressa istanza di rimborso mediante apposito modulo trasmesso dall'Amministrazione, la restituzione dell'importo versato a titolo di tassa di concorso;
- 4) di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorno ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;

- 5) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line per la durata di 15 giorni.

Il Responsabile
Settore Finanze
Enrico Balossi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Balossi Enrico in data 01/04/2022